

STUDIO MENGUCCI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail info@studiomengucci.it www.studiomengucci.it
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci

*Consulente Tributario
Revisore Legale*

Filippo Mengucci

*Avvocato
Dottore Ragioniere Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale*

Francesco Mengucci

*Dottore Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale*

Roma, 17/05/2022

Alla Gentile Clientela
nostra assistita
Settore Lavoro
loro indirizzi

informativa per la clientela
Prot. N. 137/L/2022

OGGETTO: COVID 19 – LE PARTI SOCIALI CONFERMANO LA VALIDITA' DI APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI SICUREZZA E SALUTE

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa che, pur essendo stata proclamata la cessazione dello stato di emergenza, si deve prendere atto che le misure adottate in questi mesi nelle aziende hanno avuto una **grande funzione di prevenzione**. Pertanto, nel comunicato rilasciato dal Ministero del Lavoro, a seguito della riunione svoltasi alla presenza delle parti sociali, si ribadisce l'importanza della loro applicazione.

Tali regole verranno riviste durante la prossima riunione programmata **entro il 30 giugno 2022**.

Regole del Protocollo

Di seguito si riportano le misure di prevenzione previste nel Protocollo di 13 mesi fa, evidenziando le correlazioni e le contraddizioni rispetto al DL 24/2022 attualmente in vigore.

Si possono applicare le seguenti previsioni nel rispetto di entrambe le fonti:

- **distanziamento:** mantenimento, ove possibile, della distanza di almeno un metro. Si richiede una eventuale rimodulazione degli spazi di lavoro o una riarticolazione degli orari di lavoro per ridurre il numero di persone presenti in contemporanea sul posto di lavoro;
- **misurazione della temperatura corporea:** rimanere al proprio domicilio in caso di temperatura superiore a 37,5° C, con possibilità di misurazione della temperatura corporea all'accesso in azienda;
- **sanificazione, pulizia ed igienizzazione:** garantire una pulizia giornaliera ed una sanificazione periodica degli ambienti. Organizzare la sanificazione degli spogliatoi (ove presenti), in modo da lasciare i locali disponibili ai lavoratori garantendo idonee condizioni di igiene. In caso di soggetto positivo all'interno dell'azienda, procedere alla sanificazione degli ambienti in cui si è transitato e lavorato. Incentivare l'adozione di misure di igiene personale, soprattutto per le mani, fornendo idonei detergenti;
- **spazi comuni:** ridurre il transito e la permanenza negli spazi comuni;
- **riunioni:** effettuare le riunioni in presenza solo in caso di necessità ed urgenza, se impossibilitati ad effettuare collegamenti a distanza;
- **trasferte:** è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il medico e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferte nazionali e internazionali previste, anche in riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione;
- **gestione persona sintomatica:** nel caso una persona sviluppi febbre (superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse in azienda, deve comunicarlo immediatamente al datore di lavoro provvedendo al suo isolamento; l'azienda avverte le autorità sanitarie competenti ed il lavoratore il proprio medico.
- **riammissione al lavoro di soggetto positivo ricoverato:** un lavoratore potrà essere riammesso dopo negativizzazione e visita medica da parte del medico competente per il rilascio dell'idoneità alla mansione;
- **accesso di fornitori esterni:** cercare di prevedere vie di transito differenziate rispetto ai lavoratori, riducendo al minimo l'accesso di soggetti esterni;

- **incentivazione al lavoro agile:** ancora massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto;
- **appalti:** procedere con lo scambio di informazioni, nel rispetto della privacy e per il tramite del medico competente, in relazione ad eventuali dipendenti positivi operanti presso aziende terze. Divulgare i protocolli aziendali e vigilare sulla corretta applicazione anche da parte delle ditte appaltatrici;
- **Comitato di verifica:** si costituisce il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Specifiche leggermente differenti tra Protocollo e decreto legge per l'uso della mascherina nei luoghi di lavoro:

- nel Protocollo è previsto l'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi;
- il DL 24/2022 stabilisce specificatamente l'obbligo di indossare la mascherina per i lavoratori (oltreché utenti e visitatori) di strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali e, in generale, strutture residenziali per anziani (fino al 15 giugno 2022), nonché nelle istituzioni e scuole di ogni ordine e grado (fino a fine anno scolastico). Inoltre, indica come raccomandazione l'utilizzo dei dispositivi di protezione in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Risulta, invece, più difficoltosa la previsione in relazione ai **contatti stretti** in quanto:

- il Protocollo del 2021 prevede il divieto di accedere nei luoghi di lavoro per chi risulti contatto stretto di caso positivo negli ultimi 14 giorni;
- l'attuale normativa sui contatti stretti indica di applicare il regime dell'auto sorveglianza fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto (utilizzo di mascherina FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti), ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi. I contatti stretti hanno inoltre l'obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di COVID-19, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Non risultano in contrasto con il Protocollo le seguenti disposizioni del DL 24/2022:

- **verifica della Certificazione Verde rafforzata:** esclusivamente per i visitatori di strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, fino al 31 dicembre 2022;
- **obbligo vaccinale:** fino al 15 giugno per personale di scuola, comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, polizia locale, agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituti penitenziari, università, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, istituti tecnici superiori, corpi forestali delle regioni a statuto speciale e ultracinquantenni (in questo caso non spetta al datore di lavoro la verifica dell'obbligatorietà vaccinale). Fino al 31 dicembre per gli esercenti professioni sanitarie, operatori di interesse sanitario, lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.

Conclusioni

Molte di queste previsioni erano oramai superate nelle procedure operative di molte aziende, che avevano via via allentato le misure di prevenzione, garantendo comunque il rispetto delle normative e la tutela della salute dei lavoratori e delle altre persone presenti nei luoghi di lavoro.

Da oggi queste regole ritornano con vigore in ogni ambiente lavorativo, quali **misure di prevenzione obbligatorie**. Il datore di lavoro, coadiuvato da medico competente e da RSPP, dovrà far conciliare le indicazioni del Protocollo con le normative e con le procedure adottate, rivedendo le informative ai lavoratori e garantendo il rispetto di quanto previsto.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Studio Mengucci